

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 19 DEL 14.07.2010

IL QUESITO

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FIRR AD AGENTI SOCIETÀ DI PERSONE

La nostra società in accomandita semplice è composta da mio fratello e da me in qualità di soci accomandatari iscritti entrambi nel ruolo agenti, nonché dalle rispettive mogli socie accomandanti. Chiedo cortesemente di chiarire quali sono le modalità di erogazione del FIRR da parte dell'Enasarco e la relativa modalità di tassazione, posto che a causa delle mie condizioni di salute desidero recedere dalla società

PREMESSA

All'atto della cessazione del rapporto, spetta all'agente un'indennità calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione del rapporto con l'impresa preponente. L'indennità è calcolata in percentuale sul volume di provvigioni e differisce a seconda che l'agente lavori o meno in esclusiva per il preponente. Gli AEC prevedono solitamente che l'indennità in esame non deve essere riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivata da una delle seguenti fattispecie:

- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale ovvero, per i monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Le somme di cui sopra devono essere obbligatoriamente accantonate, a carico del preponente, anno per anno, nel fondo costituito presso la Fondazione Enasarco. La quota di FIRR maturata nell'anno in cui termina il rapporto, invece, non va conferita al Fondo Enasarco ma va liquidata direttamente all'agente.

Venendo al quesito, si fa presente che in caso di recesso di un socio dalla Società di persone di cui fa parte (o in caso di morte di un socio), lo stesso (o gli eredi), le somme accantonate a titolo di F.I.R.R. non possono essere liquidate dalla Fondazione, posto che il mandato conferito dalla ditta preponente alla società agente è ancora in essere. Il recesso di un socio agente, infatti, non possono essere considerati come cessazione del mandato conferito alla società. Dunque, in questi casi è facoltà della società di agenzia liquidare le somme accantonate direttamente al socio che recede (o agli eredi del socio deceduto). Al momento della cessazione del rapporto tra l'impresa preponente e la società di agenzia, la Fondazione Enasarco erogherà alla società stessa anche le somme spettanti all'ex socio.

Per quanto il regolamento Enasarco non entri nel merito, è da ritenersi che l'operazione configuri una anticipazione da parte della società a favore dell'ex socio; la società, all'atto poi della liquidazione del FIRR da parte dell'Enasarco introiterà la somma spettante all'ex socio imputandola a decurtazione del credito vantato verso quest'ultimo.

L'AGENTE SOCIETÀ DI PERSONE

Nell'ipotesi di agente costituito sotto forma di società di persone, la ditta preponente deve comunicare la cessazione del rapporto di agenzia utilizzando il modello 7002. Per poter la società incassare il relativo FIRR riferito all'impresa preponente con la quale si è interrotto il rapporto, occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in nome e per conto della Società da parte del Legale Rappresentante, indicando i dati fiscali della Società stessa, nonché i dati anagrafici di tutti i soci (ed ex soci) agenti componenti la medesima, allegando la fotocopia di un valido documento di identità, in mancanza della quale, si legge nelle istruzioni della fondazione Enasarco, non sarà possibile procedere alla liquidazione delle somme.

Il FIRR, dunque, viene liquidato dalla Fondazione alla società agente e non ai rispettivi soci direttamente interessati. Sarà poi compito della società ripartire tra loro le somme percepite, in base alla percentuale di accredito dei versamenti effettuati all'Enasarco sui conti individuali dei soci, ovvero degli ex soci laddove nel frattempo alcuni di essi dovessero non far più parte della compagine societaria.

Ne consegue che la società contestualmente all'incasso del FIRR registrerà in contabilità:

Dare - Banca

Avere – Debiti verso soci per FIRR di loro spettanza.

All'atto del pagamento da parte della società ai citati soci delle somme di rispettiva spettanza la scrittura sarà.

Dare – Debiti verso soci per FIRR di loro spettanza (che si chiude).

Avere - Banca

Occorre tuttavia tenere presente che precedentemente al 2004, il FIRR era di competenza della società e non dei rispettivi soci. Dunque, sino all'anno 2003, la società annualmente rilevava a conto economico tra i "Ricavi" di competenza la quota di FIRR maturata nell'anno e iscriveva in contropartita in attivo di stato patrimoniale un "Credito verso Fondazione Enasarco per FIRR"

Conseguentemente se, ad esempio, nell'anno 2009 la Fondazione Enasarco avesse liquidato un FIRR , così composto:

- quota fino al 2003: €. 5.000,00
- quota post 2003:€. 3.000
- totale €. 8.000,00

la scrittura contabile per la società sarebbe la seguente:

Dare: Banca : €. 8.000

Avere: (storno) Credito verso Fondazione Enasarco per FIRR": €. 5.000

Avere: Debiti verso soci per FIRR di loro spettanza: €. 3.000

ASPETTI FISCALI

Per l'agente costituito sotto forma di società di persone, fino al 31 dicembre 2000 il FIRR era assoggettato a tassazione in base al principio di competenza temporale e, dunque, confluiva nel reddito d'impresa. Tuttavia, con decorrenza 18 gennaio 2001, per effetto del [comma 1 dell'art. 6](#) della legge n. 388/2000 (finanziaria per l'anno 2001) le predette indennità percepite da società di persone, sono assoggettate a tassazione separata in capo ai soci all'atto della percezione, salvo opzione per la tassazione ordinaria da esercitarsi da parte del socio stesso in sede di Modello Unico (quadro RM).

A decorrere dal 2004, inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, anche alle società di persone si applica, al momento dell'erogazione del FIRR da parte della Fondazione Enasarco, la ritenuta d'acconto Irpef del 20%, la quale chiaramente dovrà essere dalla società certificata ai propri soci agenti in modo che questi possano scomutarla in sede di dichiarazione dei redditi.

Occorre precisare la Fondazione Enasarco, all'atto della liquidazione dei FIRR (ovvero dei FIRR se i rapporti cessanti nel corso dell'anno dovessero essere più di uno) fa pervenire alla società un prospetto di liquidazione in cui evidenzia:

- il n. di posizione (ossia il riferimento all'impresa preponente);
- la denominazione del preponente;
- l'importo lordo;
- la ritenuta d'acconto del 20% sulla parte eventualmente assoggettata in quanto maturata a decorrere dal 2004;
- l'importo netto (che coincide con il lordo in mancanza di ritenuta).

Compete poi alla società:

- ripartire l'importo tra i soci cui spetta, nelle proporzioni cui compete, in base a quanto a suo tempo comunicato all'Enasarco;

- suddividere ai fini fiscali l'importo lordo e la relativa ritenuta sulla base di quanto sopra, in modo che gli agenti nel proprio quadro RM dell'unico PF, indichino nella Sezione i relativi importi.

La scelta di assoggettare tassazione ordinaria il FIRR indicato nel quadro RM mediante barratura dell'apposita casella, deve essere valutata dal contribuente in base alla propria specifica situazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR n. 917/1986, articolo 17; articolo 56
- [Comma 1](#) dell'articolo 6 della legge n. 388/2000
- Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003
- Regolamento Enasarco delle attività istituzionali del 1° gennaio 2004.

RIFERIMENTI DI PRASSI

- Agenzia delle entrate - Circolare [n. 57/E del 18 giugno 2001](#)
- Agenzia delle entrate - Risoluzione [n. 105/E del 2005](#)

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

